

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 863 del 31 marzo 2009

Approvazione disciplinare per l'utilizzo di posta elettronica, internet, telefoni e fax all'interno di Regione del Veneto
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche degli Enti Locali e del Personale, Flavio Silvestrin riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, in applicazione di quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento di data 01.03.2007 ("*Lavoro: linee guida del Garante per Posta Elettronica e Internet*") riguardante l'onere da parte dei datori di lavoro di specificare le modalità di utilizzo della posta elettronica e della rete internet da parte dei lavoratori, ha predisposto un disciplinare concernente l'utilizzo da parte dei propri dipendenti della posta elettronica, della rete internet e, in aggiunta a quanto previsto dal citato provvedimento del Garante, anche dei telefoni e fax.

Rispetto all'utilizzo dei mezzi sopra indicati il predetto documento, "*Disciplinare per l'utilizzo di posta elettronica, internet, telefoni e fax all'interno di Regione del Veneto*", si prefigge di tutelare gli interessi dell'Amministrazione ed al contempo la riservatezza dei dati personali dei lavoratori mediante la disciplina dell'uso degli stessi e delle modalità con le quali vengono effettuati i controlli in ordine a tale utilizzo, nel rispetto delle previsioni dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970).

L'Amministrazione Regionale, in base a quanto prescritto dal citato art. 4 dello statuto dei lavoratori, ha elaborato il disciplinare, definendo un testo condiviso sia con le organizzazioni sindacali del Comparto e della Dirigenza.

L'ambito di applicazione del citato documento si estende ai dipendenti e dirigenti, a qualsiasi titolo inseriti nell'organizzazione regionale, senza distinzione di ruolo e/o livello, nonché ai collaboratori dell'Amministrazione, a prescindere dal rapporto contrattuale intrattenuto con la stessa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, il seguente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione di dati personali";
- Vista la L.R. n. 1 del 10.01.1997;
- Visto il provvedimento emanato in materia di lavoro dal Garante per la protezione dei dati personali in data 01.03.2007 recante "*Lavoro: le linee guida del Garante per posta Elettronica e Internet*";
- Visto l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970);]

delibera

1. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, contenente "*Disciplinare per l'utilizzo di posta elettronica, internet, telefoni e fax all'interno di Regione del Veneto*";
2. di estendere l'ambito di applicazione di quanto previsto nel sopra citato documento ai dipendenti e dirigenti, a qualsiasi titolo inseriti nell'organizzazione regionale, senza distinzione di ruolo e/o livello, nonché ai collaboratori dell'Amministrazione, a prescindere dal rapporto contrattuale intrattenuto con la stessa;
3. di dare mandato ai Dirigenti della Direzione Risorse Umane e della Direzione Sistema Informatico di predisporre tutti i successivi atti necessari a dare attuazione e consentire la piena operatività di quanto previsto nel documento "*Disciplinare per l'utilizzo di posta elettronica, internet, telefoni e fax all'interno di Regione del Veneto*".